

DCO 375/2019/R/COM
Revisione delle modalità di
allocazione dei costi relativi al
meccanismo dei titoli di efficienza
energetica e di applicazione delle
componenti tariffarie RE e RE_T

Commenti e proposte Anigas

Milano, 11 novembre 2019

PREMESSA

ANIGAS formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) 375/2019/R/com recante revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RE_T.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas condivide innanzitutto la finalità generale di efficienza dei mercati perseguita con l'intervento delineato nel DCO in questione.

Coerentemente con gli orientamenti definiti dall'Autorità nel DCO 345/2019/R/eel volti a garantire che le tariffe di trasmissione e di distribuzione (ivi incluse le componenti a copertura degli oneri generali di sistema) siano applicate solo all'energia elettrica prelevata per il consumo finale e non anche all'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione (quale l'energia prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo ovvero prelevata per alimentare i servizi ausiliari di generazione), si condivide il presupposto secondo il quale è opportuno evitare che certe componenti tariffarie e tipologie di oneri vengano applicati all'energia prelevata per attività di "trasformazione". Ciò al fine di evitare effetti distorsivi sui mercati e impatti di costo che vengono poi comunque allocati, indirettamente e con maggiorazioni legate ai rendimenti di trasformazione, ai clienti finali elettrici. In particolare la proposta dell'Arera ha il pregio di rimuovere una distorsione di efficienza produttiva e di *merit order* delle fonti produttive nel mix di generazione elettrica.

Già nell'ambito delle consultazioni che hanno preceduto l'adozione della delibera 114/2019/R/gas, recante i criteri tariffari per il 5° periodo di regolazione del servizio di trasporto del gas naturale, Anigas ha espresso le proprie considerazioni relative allo scenario di contesto e agli obiettivi da perseguire con la regolazione tariffaria del trasporto del 5PRT, evidenziando la necessità che i suddetti criteri di regolazione fossero definiti perseguendo quanto più possibile **l'obiettivo generale di efficienza e competitività del sistema gas italiano** e garantendo, al contempo, la **prevedibilità e la stabilità tariffaria**.

Anigas accoglie pertanto con favore ogni iniziativa volta a un **ripensamento delle logiche e dei criteri di allocazione dei costi di trasporto gas e dei relativi oneri, funzionale a perseguire un uso efficiente delle infrastrutture e del sistema gas nel suo complesso** e, di conseguenza a promuovere la liquidità e l'attrattività del mercato gas italiano e lo sviluppo di mercati sempre più efficienti e integrati a livello europeo.

Ciò anche in relazione al contesto del sistema energetico italiano dei prossimi anni, in cui il gas ricoprirà un ruolo essenziale, per garantire un percorso di transizione energetica che sia economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile.

Il gas è infatti la fonte fossile meno inquinante e certamente la più flessibile, caratteristiche che la rendono essenziale per supportare, in maniera efficace, lo sviluppo delle fonti rinnovabili garantendo nella generazione elettrica la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento e compensando l'intermittenza e la non programmabilità delle rinnovabili.

Il crescente aumento delle componenti parafiscali applicate all'uso del gas impone una riflessione circa le modalità allocative dei costi sottesi, anche in relazione alle diverse tipologie di consumatori a cui sono applicati.

Oltre il 40% dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano è derivante dal gas naturale e il costo del servizio di trasporto che gli impianti termoelettrici supporteranno nel 2020 appare radicalmente innovato rispetto ad oggi per effetto dei criteri tariffari di cui alla delibera 114/2019/R/gas che ha recepito le disposizioni del Codice TAR e ha previsto tra l'altro l'applicazione del corrispettivo variabile CV_u ai punti di uscita in luogo dei punti di entry, e del corrispettivo variabile CV_{FC}, riducendo la resilienza degli impianti termoelettrici a gas. A tali componenti variabili si aggiungono oggi componenti parafiscali (come appunto RE_t) il cui valore ha raggiunto livelli molto elevati ed ha manifestato nel recente passato variazioni in incremento di entità significativa e non prevedibile.

Posto che Anigas ha già più volte evidenziato l'opportunità che i corrispettivi addizionali alla tariffa di trasporto siano applicati ai soli *city gates*, nell'ottica di promuovere in modo efficiente l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto, l'allineamento dei prezzi nazionali della commodity (PSV) con gli *hub* europei e la competitività del mercato del gas italiano, si condivide l'opportunità di esentare i produttori termoelettrici dai costi derivanti dal meccanismo dei TEE attualmente incorporati in una quota parte delle componenti tariffarie RE e RE_T.

Considerando in particolare l'assenza negli altri Paesi europei di simili oneri applicati ai consumi di gas naturale da parte degli impianti termoelettrici, si concorda con la revisione proposta atta a superare le inefficienze e distorsioni che rischiano di compromettere anche la competizione e la concorrenza dei mercati dell'energia (nonché la competitività del sistema Paese), fatta salva la necessità di garantire la coerenza complessiva della riforma prospettata rispetto al quadro normativo vigente, nazionale ed europeo, e agli interventi già in fase di attuazione.

Inoltre, si segnala l'importanza per gli operatori che il quadro tariffario di riferimento sia quanto più certo e che il **valore delle tariffe e delle relative componenti addizionali** alle medesime **sia quanto più stabile e prevedibile**, in quanto l'incertezza sull'evoluzione dei valori delle componenti e un loro eventuale andamento altalenante

rappresentano elementi critici per le strategie commerciali di approvvigionamento e per lo sviluppo di un mercato italiano liquido, efficiente e competitivo.

Nel 2020, alle discontinuità del costo del servizio di trasporto per le diverse tipologie di clienti finali per effetto dei criteri tariffari di cui alla delibera 114/2019/R/gas, è presumibile si aggiungeranno gli effetti della riforma della disciplina del *Settlement*, l'implementazione della riforma dei conferimenti della capacità di trasporto ai *city gates* nonché gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della Legge Europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167) che prevede un'esenzione per le imprese a forte consumo di gas naturale e/o esposte alla concorrenza internazionale dal pagamento di una quota degli oneri derivanti dalle politiche climatiche.

Posto che anche tali ulteriori modifiche regolatorie avranno impatti non trascurabili sugli operatori e sul costo del trasporto ai clienti finali, si segnala fin da ora la necessità che a tendere gli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE siano trasferiti alla fiscalità generale e che **l'Autorità implementi gli interventi in modo coordinato, definendo con congruo anticipo il quadro di riferimento e il valore dei corrispettivi tariffari e dei relativi oneri addizionali, traguardando comunque la decorrenza della riforma proposta dal 1° gennaio 2021.**

Con riferimento agli aspetti implementativi della possibile riforma dei criteri di allocazione, si ritiene percorribile l'adozione della seguente modalità di applicazione della parte delle componenti tariffarie RE e RET a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE:

- per tutti gli impianti termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, esenzione ex-ante dal pagamento della suddetta quota parte della componente tariffaria RET;
- per tutti gli altri impianti allacciati alla rete di distribuzione del gas naturale, esenzione ex-post a valle di apposita richiesta e gestione del rimborso da parte di un unico soggetto centralizzato (ad es. il GSE per i motivi già riportati nel DCO), per evitare di gravare le imprese di distribuzione del gas naturale di complesse procedure e oneri di gestione di tale meccanismo.

L'adozione dell'ipotesi 1 delineata dall'Autorità (approccio misto *ex ante/ex post*) risulterebbe eccessivamente onerosa da gestire per le imprese di distribuzione e di vendita interessate, che dovrebbero coordinarsi tra loro per completare il processo di fatturazione, con considerevoli impatti, in particolare sulle modalità con cui si svolge il processo di fatturazione del vettoriamento. Le imprese di distribuzione dovrebbero infatti modificare i propri sistemi informativi - con tutti i relativi costi di implementazione e successivi oneri gestionali - per consentire l'operazione di storno, dalle fatture trasmesse alle imprese di vendita, della quota di componente RE relativa all'ammontare di gas naturale utilizzato per produrre l'energia elettrica immessa in rete. Al riguardo si fa presente che l'operazione di storno non potrebbe essere eseguita semplicemente

sulla base di una dichiarazione/certificazione da parte del produttore termoelettrico, come proposto nel DCO, ma andrebbe necessariamente collegata a una misurazione del consumo di gas effettuato.

In merito alla necessità di dare separata evidenza, all'interno della componente RE (così come della componente RE_T), della sola quota parte a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE, non si ravvisano particolari criticità a condizione che l'eventuale modifica della struttura della Tabella 10 (e Tabella 11) allegate alla delibera 711/2018/R/com (RE_{TEE}) non comporti anche modifiche alle modalità di fatturazione per le imprese di distribuzione e alle modalità con cui le stesse imprese effettuano, con cadenza bimestrale, la comunicazione alla CSEA dei dati per il versamento del gettito riscosso tramite la componente RE, al fine di non introdurre ulteriori elementi di complessità - e conseguenti oneri - nell'adempimento degli obblighi di rendicontazione attualmente previsti.

Infine, con riferimento al sistema dei titoli di efficienza energetica e in ragione del considerevole costo del meccanismo sul sistema, si rimanda alle osservazioni già formulate da Anigas sul tema, pur nella consapevolezza del perimetro di competenze che residuano in capo all'Autorità.